



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro della cultura (SANGIULIANO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	11
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	16
Disegno di legge	»	17
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	19
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia	»	29

ONOREVOLI SENATORI. —

L'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra Italia e Serbia ha come obiettivo quello di incrementare i reciproci rapporti in ambito cinematografico, considerata l'efficacia delle coproduzioni cinematografiche nel facilitare l'interscambio e la collaborazione culturale tra i due Paesi nonché il beneficio che va a ricadere sull'intero apparato industriale cinematografico di entrambi i Paesi.

Il nuovo Accordo sostituisce l'“*Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia*”, firmato a Roma il 20 gennaio 1968, ad oggi efficace nei rapporti bilaterali tra i due Paesi. Tale Accordo, seppure da reputarsi obsoleto, è da ritenersi a tutt'oggi valido per i Paesi facenti parte della precedente configurazione territoriale della ex Jugoslavia e con i quali non sono in vigore Accordi bilaterali in materia.

Tenuto conto del significativo lasso di tempo trascorso dal precedente Accordo, le Parti hanno ritenuto opportuno elaborare un nuovo testo che regolamenti i rapporti di collaborazione bilaterale in materia cinematografica, adeguandoli alle moderne esigenze tecnico-artistiche dell'apparato cinematografico nonché ai cambiamenti avvenuti, nel tempo, nella normativa di settore.

Nel contesto culturale in generale nonché nel quadro giuridico più specifico, quindi, è opportuno finalizzare l'Accordo in parola per poter raggiungere obiettivi basilari quali: offrire uno strumento normativo che sia di incentivo alle coproduzioni cinematografiche tra più Paesi europei e che consenta, alle opere realizzate, di beneficiare degli stessi vantaggi riservati alle opere nazionali.

Si illustra la composizione dell'Articolato dell'Accordo in parola, nei suoi distinti contenuti:

- L'art. 1 definisce il significato di “coproduzione” e di “coproduttore” ed individua le “Autorità competenti”.
- L'art. 2 assimila le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, conferendo alle stesse il godimento dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti. Vengono precisati i requisiti che devono possedere i coproduttori.
- L'art. 3 sottopone le coproduzioni che si intendono realizzare all'approvazione da parte delle Autorità competenti ed impegna le Autorità a consultarsi.
- L'art. 4 prevede un Allegato all'Accordo in cui vanno definite le Norme procedurali necessarie per l'applicazione dell'Accordo.
- L'art. 5 individua, sulla base della “nazionalità” di appartenenza, gli autori e le figure tecnico-artistiche autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, all'equiparazione dei cittadini appartenenti agli Stati Membri dell'Unione Europea.



- Precisa, altresì, i luoghi ove poter realizzare le riprese, tenendo conto sia degli scenari naturalistici e degli ambienti che dei teatri di posa.
- L'art. 6 stabilisce le quote percentuali degli apporti finanziari dei coproduttori, con possibilità di deroghe.
- L'art. 7 il comma 1 precisa i territori ove devono essere svolte le attività di produzione, di doppiaggio e di sottotitolaggio;
il comma 2 stabilisce i termini relativi alla proprietà delle copie delle coproduzioni realizzate ed ai laboratori da utilizzare per lo svolgimento delle attività legate alla produzione;
il comma 3 individua le versioni linguistiche delle coproduzioni da realizzare.
- L'art. 8 prevede facilitazioni sia all'importazione temporanea ed alla relativa riesportazione dell'attrezzatura cinematografica nonché all'ingresso temporaneo ed al soggiorno dello staff coinvolto nelle coproduzioni.
- L'art. 9 raccomanda l'identificazione di "coproduzioni italo-serbe" o "serbo-italiane" per le opere realizzate.
- L'art. 10 fissa le modalità da osservare nella ripartizione dei proventi.
- L'art. 11 considera la possibilità di realizzare le coproduzioni "multilaterali", vale a dire coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia e/o la Serbia siano legate da un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva.
Nello stesso Articolo, si individuano le relative quote di partecipazione finanziaria.
- L'art. 12 prevede l'istituzione di una "Commissione Mista" quale Organo consultivo di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone compiti e funzioni.
Per quanto concerne gli oneri di funzionamento (viaggi e soggiorni) della suddetta Commissione, gli stessi vengono definiti nella prescritta Relazione tecnico-finanziaria.
- L'art. 13 stabilisce le condizioni di esportazione delle coproduzioni realizzate in Paesi dove vige il contingentamento.
- L'art. 14 definisce le modalità da osservare nella presentazione delle coproduzioni realizzate ai Festival internazionali.
- L'art. 15 il comma 1 definisce le modalità da adottare nel caso di controversie tra le Parti nell'interpretazione e/o nell'applicazione dell'Accordo.
Il comma 2 rimanda all'Allegato la regolamentazione da osservare in caso di controversie tra coproduttori.
- L'art. 16 il comma 1 stabilisce i termini che regolano l'entrata in vigore dell'Accordo;
il comma 2 impartisce direttive sulle procedure da seguire nel caso di modifiche da apportare al testo o all'Allegato dell'Accordo;
il comma 3 regola la validità dell'Accordo;



il comma 4 dispone gli effetti che scaturiscono nel caso di denuncia dell'Atto da una delle Parti;

il comma 5 richiama l'osservanza dei Paesi firmatari alle proprie legislazioni ed al diritto internazionale nonché agli obblighi per l'Italia derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea;

il comma 6 puntualizza che l'entrata in vigore dell'Accordo determina la perdita di efficacia dell'"Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia" firmato a Roma il 20 gennaio 1968 che, a tutt'oggi, è valido nei rapporti bilaterali tra Italia e Serbia.

Nel blocco finale del testo si definiscono il numero delle copie originali dell'Accordo e le versioni linguistiche in cui l'Atto deve essere redatto e viene attribuita alla versione inglese la prevalenza nel caso di divergenze interpretative.

ALLEGATO

L'Allegato costituisce parte integrante dell'Accordo ed individua le **Norme di procedura** che regolamentano l'iter amministrativo di applicazione dell'Accordo: dai termini previsti per la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori alle comunicazioni tra le Autorità competenti fino all'approvazione dei progetti da parte delle Autorità medesime.

Nell'Allegato, vengono elencati i documenti da corredare alle istanze che presentano i coproduttori e sono:

- la sceneggiatura dell'opera che si intende realizzare
- un documento che attesti la proprietà dei diritti d'autore per l'adattamento cinematografico
- copia del contratto di coproduzione (sono consentite eventuali modifiche contrattuali da sottoporre ad approvazione delle Autorità competenti)
- il piano finanziario
- l'elenco del personale tecnico-artistico che prende parte alla realizzazione dell'opera
- il piano di lavorazione
- la sinossi
- il contratto di distribuzione, se già stipulato.

Per quanto concerne il **contratto di coproduzione**, l'Allegato fornisce un elenco dettagliato dei requisiti che deve contenere, vale a dire:

- ✓ elementi identificativi dell'opera da coprodurre quali il titolo, il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, il nome del regista;
- ✓ il preventivo di spesa;
- ✓ gli apporti finanziari dei coproduttori;
- ✓ la ripartizione dei proventi e dei mercati;
- ✓ l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare di economie sulle spese;
- ✓ la data approssimativa dell'inizio delle riprese dell'opera o della principale lavorazione in caso di opera di animazione;
- ✓ alcune clausole di salvaguardia:



- qualora le Autorità competenti dell'una o dell'altro Paese non accolgano l'istanza presentata;
- qualora le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non autorizzino la proiezione in pubblico dell'opera;
- nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini concordati nel contratto di coproduzione;
- polizze di assicurazione sui rischi produzione e sul materiale originale di produzione;
- qualora insorgano controversie tra i coproduttori.

Nell'Allegato si precisa che è facoltà delle Autorità competenti richiedere ogni altro documento necessario ai fini istruttori.



RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1** definisce il significato di "coproduzione" e di "coproduttore" ed individua le "Autorità competenti". Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** assimila le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, conferendo alle stesse il godimento dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti. Vengono precisati i requisiti che devono possedere i coproduttori. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** prevede che le coproduzioni che si intendono realizzare siano sottoposte all'approvazione da parte delle Autorità competenti ed impegna le Autorità a consultarsi. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** prevede un Allegato all'Accordo in cui vanno definite le Norme procedurali necessarie per l'applicazione dell'Accordo. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** individua, sulla base della "nazionalità" di appartenenza, gli autori e le figure tecnico-artistiche autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, all'equiparazione dei cittadini appartenenti agli Stati Membri dell'Unione Europea. Precisa, altresì, i luoghi ove poter realizzare le riprese, tenendo conto sia degli scenari naturalistici e degli ambienti che dei teatri di posa. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** stabilisce le quote percentuali degli apporti finanziari dei coproduttori, con possibilità di deroghe. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7**, al comma 1 si indicano i territori ove devono essere svolte le attività di produzione, di doppiaggio e di sottotitolaggio; al comma 2 sono indicati i termini relativi alla comproprietà delle copie delle coproduzioni realizzate ed ai laboratori da utilizzare per lo svolgimento delle attività legate alla produzione; il comma 3 individua le versioni linguistiche delle coproduzioni da realizzare. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** prevede facilitazioni sia all'importazione temporanea ed alla relativa riesportazione dell'attrezzatura cinematografica nonché all'ingresso temporaneo ed al soggiorno dello staff coinvolto nelle coproduzioni. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9** raccomanda l'identificazione di "coproduzioni italo-serbe" o "serbo-italiane" per le opere realizzate. Dall'articolo non discendono oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

L'**articolo 10** fissa le modalità da osservare nella ripartizione dei proventi. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 11** considera la possibilità di realizzare le coproduzioni "multilaterali", vale a dire coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia e/o la Serbia siano legate da un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva. Nello stesso Articolo, si individuano le relative quote di partecipazione finanziaria. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.



L'**articolo 12** prevede l'istituzione di una "Commissione Mista" quale Organo consultivo di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone compiti e funzioni.

Questo articolo prevede un onere a carico del bilancio della finanza pubblica consistente nelle spese di missione della delegazione italiana per la partecipazione alle riunioni in Serbia della Commissione Mista.

Le convocazioni della Commissione Mista sono previste, di massima, ogni due anni, alternativamente nel territorio dell'una e dell'altra Parte o in un Paese terzo, scelto dalle rispettive Autorità competenti.

Nell'ipotesi in cui l'accordo entri in vigore sul piano internazionale nel 2023, sono previsti oneri di missione per consentire la partecipazione della delegazione italiana alle riunioni che si terranno in Serbia ogni quattro anni a partire dal 2025.

La delegazione italiana sarà composta da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero della cultura, esperti del settore cinematografico (produzione, distribuzione).

Ai fini, pertanto, della quantificazione degli oneri finanziari di cui sopra, prevedendo sessioni di durata di cinque giorni l'una, ne deriva la seguente spesa per ciascuna missione italiana in Serbia:

a)	spese di viaggio biglietto aereo A/R Roma-Belgrado (€ 300 x 3 ps) per l'invio di una delegazione di 3 rappresentanti italiani nella Repubblica di Serbia.	€ 900,00
b)	spese di pernottamento (€ 60,00 al giorno x 5 gg x 3 pp)	€ 900,00
c)	spese relative al vitto (€ 60,00 al giorno x 5 gg x 3 pp)	€ 900,00
d)	spese per i mezzi di trasporto (taxi per/da aeroporto da condividere + altri spostamenti)	€ 150,00
	Totale	€ 2.850,00

Le riunioni straordinarie della Commissione mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale e improbabile.

In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata a Belgrado, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia in Serbia, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

Nella remota eventualità di convocazione della Commissione mista in un paese terzo, si provvederà alla copertura degli oneri di missione con apposito provvedimento legislativo, come indicato dall'articolo 3, comma 3 del disegno di legge.

L'**articolo 13** stabilisce le condizioni di esportazione delle coproduzioni realizzate in Paesi dove vige il contingentamento. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14** indica le modalità da osservare nella presentazione delle coproduzioni realizzate ai Festival internazionali. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 15**, al comma 1, indica le modalità di risoluzione delle controversie tra le Parti nell'interpretazione e/o nell'applicazione dell'Accordo. Il comma 2 rinvia all'Allegato, che regola le controversie tra coproduttori. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 16**, al comma 1, stabilisce i termini che regolano l'entrata in vigore dell'Accordo; al comma 2 indica le procedure da seguire nel caso di modifiche da apportare al testo o all'Allegato dell'Accordo;



il comma 3 regola la validità dell'Accordo; il comma 4 dispone gli effetti che scaturiscono nel caso di denuncia dell'Atto da una delle Parti; il comma 5 richiama l'osservanza dei Paesi firmatari alle proprie legislazioni ed al diritto internazionale nonché agli obblighi per l'Italia derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea; il comma 6 puntualizza che l'entrata in vigore dell'Accordo determina la perdita di efficacia dell'“Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia” firmato a Roma il 20 gennaio 1968 che, a tutt'oggi, è valido nei rapporti bilaterali tra Italia e Serbia. Dall'articolo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

Nel blocco finale del testo si definiscono il numero delle copie originali dell'Accordo e le versioni linguistiche in cui l'Atto deve essere redatto e viene attribuita alla versione inglese la prevalenza nel caso di divergenze interpretative.

Pertanto nell'ipotesi in cui l'Accordo entri in vigore nel 2023 e la prima riunione della Commissione mista si tenga in Italia nel 2023 e la seconda in Serbia nel 2025, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è valutato in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dal 2025. Tali risorse saranno iscritte alla Missione 1 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 1.11 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo”, C.d.r. Direzione generale Cinema e audiovisivo, Azione “Promozione del cinema italiano”, Capitolo 6030 “Spese per acquisto di beni e servizi”, Piano gestionale di nuova istituzione, del bilancio del Ministero della cultura.

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. Marotta

04122003



PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

La stipula dell'Accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica tra Italia e Serbia si inserisce nell'ambito delle finalità istituzionali attinenti il "cinema", la cui accezione va estesa, oggigiorno, all'audiovisivo in senso lato.

Tra le suddette finalità volte a promuovere e diffondere il cinema italiano, non solo in Italia ma anche all'estero, vi è la stipula degli Accordi bilaterali internazionali di coproduzione cinematografica.

Analogamente ad altri simili Accordi già conclusi da parte italiana, l'Accordo che si intende stipulare con la Repubblica di Serbia pone ai propri produttori le medesime condizioni per l'accesso ai benefici previsti alle opere nazionali dalle rispettive leggi statali. L'Accordo, pertanto, offre un valido strumento normativo d'incentivo alla realizzazione di opere cinematografiche/audiovisive in regime di coproduzione estera.

La formulazione dell'Accordo è stata elaborata tenendo conto sia delle disposizioni previste dalla Legge attualmente in vigore in ambito cinematografico e sia delle esigenze provenienti dal settore cinematografico stesso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il negoziato dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con la Serbia si è svolto in recepimento dell'attuale Legge n. 220 del 14 novembre 2016, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*", in vigore dal 1° gennaio 2017, che ha abrogato il D.Lgs. 22.1.2004 n. 28.

In tale normativa, l'ambito della "coproduzione cinematografica internazionale" viene preso in esame in più punti:

- al Capo I - Art. 2 - "*Definizioni*" - alla lett. i) si definisce l'"*opera audiovisiva di produzione internazionale*" e si prevede la realizzazione di opere audiovisive in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee;
- al Capo I - Art. 3 - "*Principi*" - alla lett. c) si prevede la promozione delle coproduzioni internazionali;
- al Capo I - all'Art. 6 - "*Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale*" - il comma 1. riconosce la "nazionalità" alle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità;
- al Capo II, all'Art. 10 "*Funzioni statali*", alla lett. c) viene prevista espressamente "*l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva*", in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente Provvedimento incide implicitamente sull'efficacia dell'"*Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia*" firmato a Roma il 20 gennaio 1968. Tale Accordo, infatti, si ritiene a tutt'oggi in vigore per i Paesi facenti parte della precedente configurazione territoriale della ex Jugoslavia e con i quali non si è pervenuti alla stipula di specifici Accordi bilaterali in materia. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il citato Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia cessa di avere effetto nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'assorbimento del Provvedimento nel diritto interno non produce elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti di rilegificazione, essendo la materia già attualmente regolata dalla Legge n. 220 del 14 novembre 2016 ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Al momento non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o su analoghi Trattati già conclusi.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'assorbimento del Provvedimento nel diritto interno non produce elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. L'Atto s'inquadra perfettamente nell'ambito degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica in vigore fra l'Italia e Paesi dell'Unione Europea come anche fra altri Paesi dell'Unione Europea.

Gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica trovano riscontro nella "Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica" fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, ratificata per l'Italia con legge 28 ottobre 2021, n. 169 ed entrata in vigore in Italia il 1° giugno 2022.

Nelle relazioni tra l'Italia ed un Paese aderente alla predetta Convenzione ma che non abbia ancora provveduto alla relativa ratifica, resta applicabile la Convenzione Europea sulla Coproduzione Cinematografica fatta a Strasburgo il 2.10.1992.

Nell'Atto in questione, l'Art. 15, comma 1 richiama "gli obblighi dell'Italia derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea".

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni inerenti gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'inserimento del Provvedimento nel diritto interno non produce elementi di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Pur non avendo occasione di diretta conoscenza delle linee prevalenti in altri Accordi bilaterali tra Paesi membri dell'UE e Paesi terzi, si ritiene, comunque, che le stesse linee si colleghino a quanto già delineato al punto 10).

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non vengono introdotte nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico giuridico della materia regolata.

I rapporti cinematografici e/o audiovisivi tra Italia e Serbia sono al momento regolamentati dall' *Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia* firmato a Roma il 20.1.1968. Tale Accordo è da ritenersi a tutt'oggi valido per i Paesi facenti parte della precedente configurazione territoriale della ex Jugoslavia e con i quali non si è pervenuti a stipulare specifici Accordi bilaterali in materia e, quindi, nei rapporti bilaterali Italia/Serbia.

Il Provvedimento che si intende sottoscrivere recepisce le indicazioni che provengono dalla normativa di settore e, rispetto al già citato *“Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia”* inserisce alcuni adeguamenti dovuti ai cambiamenti intervenuti nel tempo in campo cinematografico.

Nello specifico, si individuano le seguenti innovazioni:

- l'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo all'*audiovisivo*;
- la variazione della quota minima di partecipazione finanziaria dei coproduttori: dal 30% al 20% con possibilità di deroga; nel caso di coproduzioni multilaterali, la quota minima può ridursi al 10%;
- maggiore flessibilità per la partecipazione tecnico-artistica relativamente alla nazionalità di appartenenza;
- l'equiparazione, per quanto riguarda l'Italia, dei partecipanti tecnico-artistici di Paesi Membri dell'Unione Europea;
- la formulazione delle “Norme di Procedura” (Regole che disciplinano la presentazione delle istanze ed i rapporti tra coproduttori) in un Allegato che è parte integrante dell'Accordo (nel precedente Trattato l'elaborazione del documento veniva rinviata ad un secondo momento);
- l'ampliamento dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori: da “almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese” a “prima dell'inizio delle riprese”;
- l'eventualità di ulteriori versioni linguistiche delle opere realizzate, in aggiunta alle versioni nelle lingue dei Paesi coproduttori;
- l'eliminazione del termine previsto per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario (aspetto che viene preso in considerazione nei contratti tra i coproduttori);
- l'estensione della durata del Trattato, da 2 a 5 anni nonché dei termini per la denuncia dello stesso, da 3 a 6 mesi antecedenti la scadenza dell'Accordo;
- la formulazione del testo dell'Accordo, oltre che in italiano ed in serbo, nella versione in inglese, con prevalenza in caso di divergenze interpretative;
- le linee da seguire in caso di controversie tra le Parti e/ tra i produttori.
- il richiamo agli obblighi internazionali.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella e, dunque, l'intervento normativo non produce effetti di modifiche alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Si individua un effetto abrogativo “esplicito” più che “implicito”. Infatti, come già detto al “Punto 3” della Prima Parte, l'entrata in vigore dell'Accordo che si intende sottoscrivere avrà effetto abrogativo, nei rapporti bilaterali Italia – Serbia, sul precedente *Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia* firmato a Roma il 20 gennaio 1968.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il Provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si ravvisa la necessità di elaborare una relazione statistica sull'oggetto dell'Accordo in parola.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 6 ottobre 2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione per euro 2.850 annui a decorrere dall'anno 2025 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia (di seguito denominati le "Parti");

Considerando che entrambi sono parti della Convenzione per la Protezione e la Promozione delle Diversità delle Espressioni Culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;

Ricordando che entrambi sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017;

Intenzionati a consolidare ulteriormente la reciproca cooperazione cinematografica;

Consapevoli che la cooperazione cinematografica contribuisca allo sviluppo delle relazioni culturali tra Italia e Serbia;

Convenendo sulla necessità di aggiornare il quadro regolamentare della cooperazione cinematografica e tenendo conto della normativa sull'industria cinematografica applicabile nei rispettivi territori;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- a) "**Coproduzione**": opera cinematografica o audiovisiva di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, indipendentemente dal genere (fiction, animazione, documentario), in conformità con le leggi e i regolamenti di ciascuna delle Parti;
- b) "**Coprodotto**re": impresa di produzione cinematografica o audiovisiva, così come viene definita dalla legislazione e regolamentazione nazionale di ciascuna delle Parti;
- c) "**Autorità competente**": le Autorità responsabili dell'applicazione del presente Accordo che sono:
 - per il Governo della Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo;
 - per il Governo della Repubblica di Serbia: il Ministero della Cultura ed il Centro Cinematografico della Serbia.

ARTICOLO 2

Benefici

1. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo sono ritenute "opere nazionali" in conformità alla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti.

2. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo godono di tutti i benefici derivanti dalla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. Le Autorità competenti delle Parti si comunicheranno l'elenco completo di tali benefici.
3. I suddetti benefici sono concessi a ciascun coproduttore unicamente dal proprio Paese.
4. I suddetti benefici saranno concessi solo al progetto di una coproduzione presentato da coproduttori con buona capacità tecnica e finanziaria e significativa esperienza professionale.

Articolo 3

Approvazione dell'Istanza

1. Alle coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo, le Autorità competenti delle Parti riconoscono lo status di coproduzione purché i coproduttori non siano legati da comune gestione o controllo.
2. Le Autorità competenti delle Parti si scambiano ogni utile informazione in merito all'accettazione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle istanze per il riconoscimento della coproduzione.
3. Prima di respingere un'istanza volta al riconoscimento della coproduzione, le Autorità competenti delle Parti devono consultarsi.

Articolo 4

Allegato

Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione devono osservare le procedure previste dalle Parti e soddisfare le condizioni fissate nell'Allegato al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

Partecipazione e riprese

1. I componenti del personale artistico e tecnico che partecipano alla coproduzione devono essere cittadini delle Parti o, relativamente alla Repubblica Italiana, cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. I soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Serbia possono partecipare, nel rispetto della normativa ivi vigente.
2. Qualora la coproduzione lo richieda, in casi eccezionali, le Autorità competenti delle Parti possono autorizzare di comune accordo la partecipazione di personale artistico e tecnico che non rientri nelle condizioni previste al comma 1.
3. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate nel territorio dei paesi coproduttori.
4. In casi eccezionali, se la sceneggiatura lo richiede, le Autorità competenti delle Parti possono autorizzare di comune accordo le riprese in un ambiente naturale o in un interno dal vero nel territorio di un altro Paese.

Articolo 6

Apporti finanziari

1. Gli apporti finanziari dei coproduttori di entrambe le Parti possono coprire i costi totali di ciascuna coproduzione da una quota minima del 20% (venti per cento) ad una massima dell'80% (ottanta per cento). Gli apporti finanziari devono comprendere un'effettiva partecipazione tecnica, creativa e artistica proporzionale alla partecipazione finanziaria.

2. Le Autorità competenti possono, in via eccezionale e di comune accordo, approvare la riduzione della quota minima di partecipazione finanziaria al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore serbo sia costituito da due o più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Articolo 7

Pellicole originali e lingue

1. Le coproduzioni devono essere realizzate e doppiate o sottotitolate per essere distribuite nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Serbia. La maggior parte del lavoro sarà svolto solitamente nel paese del coproduttore che fornisce il maggior apporto finanziario ma le Autorità competenti possono concordare altre modalità.
2. Ciascun coproduttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che viene depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avrà accesso. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese.
3. Ciascuna "coproduzione" deve avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano ed in serbo. La versione italiana deve essere realizzata nella Repubblica Italiana, mentre la versione serba deve essere realizzata nella Repubblica di Serbia.

Articolo 8

Agevolazioni

Le Parti agevolano l'importazione e l'esportazione del materiale necessario per la realizzazione delle opere coprodotte. Ciascuna Parte, all'interno del proprio territorio, agevola la circolazione e la permanenza del personale artistico e tecnico impegnato nelle coproduzioni.

Articolo 9

Identificazione delle coproduzioni

I titoli di testa e di coda, i trailers, le pubblicazioni ed il materiale promozionale delle opere coprodotte devono identificare che si tratti di una coproduzione italo-serba o serbo-italiana.

Articolo 10

Distribuzione dei proventi

La distribuzione dei proventi derivanti dalle coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo deve essere proporzionale agli apporti finanziari di ciascun produttore.

Articolo 11

Coproduzioni multilaterali

1. Le Autorità competenti delle Parti possono approvare, di comune accordo, la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica Italiana e della Repubblica di Serbia e di uno o più Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva.

2. L'apporto finanziario dei coproduttori non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non può superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore è costituito da più imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Articolo 12

Commissione Mista

1. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da un pari numero di rappresentanti delle Autorità competenti nonché da esperti.
2. La Commissione Mista si riunisce di norma una volta ogni due anni, alternativamente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Serbia o in un altro Paese scelto congiuntamente dalle Autorità competenti. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le Autorità competenti, in particolare nel caso di modifiche significative intervenute nella normativa nazionale dell'una o dell'altra Parte in materia cinematografica o dell'audiovisivo o qualora le Parti incontrino difficoltà rilevanti ad applicare il presente Accordo.
3. La Commissione Mista valuta l'esistenza di un equilibrio complessivo tra il numero delle coproduzioni, dell'ammontare degli investimenti dei coproduttori e delle partecipazioni tecnico-artistiche.
4. Qualora la Commissione Mista accerti degli squilibri, determina le misure necessarie al fine di ristabilire tale equilibrio, sottoponendole all'approvazione delle Autorità competenti.

Articolo 13

Esportazione delle coproduzioni

1. Nel caso in cui una coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo venga esportata in un altro Paese nel quale siano contingentate le importazioni cinematografiche o audiovisive, la coproduzione è normalmente esportata dal Paese con quota maggioritaria di partecipazione.
2. In caso di coproduzioni con partecipazione paritaria, la coproduzione è esportata dal Paese che offre condizioni migliori.
3. Nel caso non sia possibile stabilire quale Parte offra condizioni migliori, la coproduzione dovrà essere esportata dal Paese di cui il regista è cittadino o residente.

Articolo 14

Festival Internazionali

1. Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo sono solitamente presentate ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.
2. Le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista è cittadino.

Articolo 15
Controversie

1. Eventuali controversie circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Accordo vengono risolte amichevolmente attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti.
2. Eventuali controversie tra coproduttori sono disciplinate dal punto 3.k delle Norme di Procedura fissate nell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne previste a tal fine.
2. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il mutuo consenso delle Parti. Le modifiche entrano in vigore in conformità al comma 1 del presente Articolo. Le modifiche all'Allegato possono essere apportate con procedura semplificata attraverso uno Scambio di Note da attuarsi per le vie diplomatiche ed entrano in vigore alla data di ricezione della Nota di risposta.
3. Il presente Accordo è valido per un periodo di 5 (cinque) anni e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni salvo che, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, una delle Parti notifichi all'altra l'intenzione di voler recedere.
4. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione ai progetti avviati ai sensi del presente Accordo.
5. Il presente Accordo trova applicazione in conformità alle legislazioni italiana e serba, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea.
6. Il presente Accordo sostituisce ed abroga l'Accordo sulle Relazioni Cinematografiche tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *Belgrado* il *21 marzo 2023* ~~dell'anno 2022~~ in due esemplari originali ciascuno in lingua italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica di Serbia

Antonio Tajani - *Ljiljana Brnabic*

СПОРАЗУМ О ФИЛМСКОЈ КОПРОДУКЦИЈИ**ИЗМЕЉУ****ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ****И****ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Влада Републике Италије и Влада Републике Србије (у даљем тексту: Стране);

Имајући у виду да су обе стране потписнице Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза, сачињене у Паризу 20. октобра 2005. године;

Подсећајући да су обе стране потписнице Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији, сачињене у Ротердаму 30. јануара 2017. године;

Вољне да додатно ојачају међусобну сарадњу у области кинематографије;

Свесне да сарадња у области филма доприноси развоју културних односа између Републике Италије и Републике Србије;

Потврђујући потребу за ажурирањем правног оквира сарадње у области кинематографије и узимајући у обзир прописе у филмској индустрији који се примењују на њиховим територијама;

Споразумеле су се о следећем:

ЧЛАН 1.**Дефиниције**

За потребе овог споразума, следећи изрази ће имати значења која су им додељена:

- a) „**Копродукција**“: кинематографска или аудиовизуелна дела било које дужине и на било којој подлози, без обзира на жанр (играни, анимирани, документарни), у складу са законима и прописима сваке Стране;
- b) „**Копродуцент**“: компанија за филмску или аудиовизуелну продукцију како је дефинисано националним законима и прописима сваке Стране;
- c) „**Надлежни орган**“: органи одговорни за спровођење овог споразума, а то су:
 - за Владу Републике Италије: Министарство културе – Генерални директорат за кинематографију и аудиовизуелно стваралаштво;
 - за Владу Републике Србије: Министарство културе и Филмски центар Србије.

ЧЛАН 2.**Бенефиције**

1. Копродукције по овом споразуму ће се сматрати „националним делима“ у складу са важећим законима и прописима на територијама Страна.

2. Копродукције по овом споразуму уживаће све бенефиције које произилазе из важећих закона и прописа на територији Страна. Надлежни органи Страна ће једни другима предочити комплетну листу бенефиција.
3. Ове бенефиције се додељују сваком копродуценту искључиво од стране земље чији је он држављанин.
4. Ове бенефиције биће додељене само копродукционом пројекту који поднесу копродуценти који располажу добрим техничким и финансијским капацитетима и релевантним професионалним искуством.

ЧЛАН 3.

Одобрење пријаве

1. Надлежни органи Страна признаће статус копродукције за свако копродукционо дело створено према условима овог споразума све док копродуценти нису повезани заједничким управљањем или контролом.
2. Надлежни органи Страна размењиваће све релевантне информације у вези са прихватањем, одбијањем, изменама или повлачењем пријава за статус копродукције.
3. Пре одбијања пријаве за статус копродукције, надлежни органи Страна ће се међусобно консултовати.

ЧЛАН 4.

Анекс

Пријаве за статус копродукције ће пратити процедуре које дефинишу Стране, и испуњаваће услове наведене у Анексу овог споразума, који је његов саставни део.

ЧЛАН 5.

Особље и локације

1. Уметничко и техничко особље које учествује у копродукцији чиниће држављани Страна или, када је у питању италијанска страна, држављани друге државе чланице Европске уније. Лица која у дужем временском периоду бораве у Републици Италији или Републици Србији могу учествовати у складу са законима који су у наведеним државама на снази.
2. У изузетним случајевима, када копродукција то захтева, надлежни органи могу заједнички дозволити учешће уметничког и техничког особља које не испуњава услове наведене у ставу 1.
3. Студијско снимање ће се одвијати на територији земаља копродуцената.
4. У изузетним случајевима, уколико то захтева сценарио, надлежни органи могу заједнички одобрити снимање у природном окружењу или стварном ентеријеру на територији треће земље.

ЧЛАН 6.

Финансијски доприноси

1. Укупни трошкови сваке копродукције могу се покрити финансијским доприносима копродуцената обе Стране у износу од 20% (двадесет процената) до 80% (осамдесет процената). Финансијски доприноси укључују ефективно техничко, креативно и уметничко учешће пропорционално финансијском учешћу.
2. Изузетно, надлежни органи могу споразумно одобрити смањење најнижег финансијског доприноса до 10% (десет процената) укупних трошкова копродукције из става 1.

3. Уколико италијански копродуцент или српски копродуцент обједини две или више продуцентских компанија, квота за учешће сваке компаније неће бити мања од 5% (пет процената) од укупних трошкова копродукције.

ЧЛАН 7.

Оригинални филм и језици

1. Копродукције ће бити произведене и синхронизоване или титловане за објављивање у Републици Италији и Републици Србији. Већина посла ће се обично обављати у земљи копродуцента који пружа највећи финансијски допринос; међутим, надлежни органи могу споразумно одобрити и друге аранжмане.
2. Сваки копродуцент пропорционално поседује прву завршену верзију кинематографског дела која ће бити депонована, на заједничко име, у споразумно одређеној лабораторији којој ће сваки копродуцент имати приступ. Лабораторија ће се налазити на територији једне од Страна. У изузетним случајевима, надлежни органи могу одобрити коришћење лабораторије која се налази у трећој земљи.
3. Свака копродукција имаће најмање две верзије, на италијанском и српском језику. Италијанска верзија се израђује у Републици Италији, а српска верзија у Републици Србији.

ЧЛАН 8.

Олакшице

Стране ће олакшати увоз и извоз материјала неопходних за реализацију копродукцијских дела. Свака Страна ће на својој територији олакшати кретање и боравак уметничког и техничког особља које је укључено у рад на копродукцијама.

ЧЛАН 9.

Идентификација копродукција

У свим шпицама, трејлерима, публикацијама и промотивним материјалима о копродукцијским делима се мора јасно навести да се ради о италијанско-српској или српско-италијанској копродукцији.

ЧЛАН 10.

Расподела прихода

Расподела прихода од копродукција реализованих по овом споразуму биће сразмерна финансијским доприносима сваког копродуцента.

ЧЛАН 11.

Мултилатералне копродукције

1. Надлежни органи могу споразумно одобрити реализацију међународних копродукција између продуцената Републике Италије и Републике Србије и једне или више трећих земаља са којима једна или обе Стране имају споразум о копродукцији филма и/или аудиовизуелног дела.
2. Финансијски допринос копродуцента неће бити мањи од 10% (десет процената), а већине не виши од 70% (седамдесет процената) од укупних трошкова реализације сваке копродукције. Уколико копродуцент обједињује више од једне компаније, квота учешћа сваке од компанија не сме бити мања од 5% (пет процената) од укупних трошкова копродукције.

ЧЛАН 12.**Заједничка комисија**

1. Како би се олакшало спровођење овог споразума, Стране оснивају Заједничку комисију састављену од једнаког броја представника надлежних органа и стручњака.
2. Заједничка комисија ће се начелно састајати једном у две године, наизменично у Републици Италији и Републици Србији или у одређеној трећој земљи коју надлежни органи споразумно изаберу. Ванредни састанци ће се сазвати на захтев једног или оба надлежна органа, нарочито у случају значајних измена у националном законодавству једне или обе Стране које се односе на кинематографију или аудиовизуелно стваралаштво, или уколико се Стране суоче са озбиљним потешкоћама у спровођењу овог споразума.
3. Заједничка комисија ће проценити постојање свеобухватне равнотеже између броја копродукција, износа улагања копродуцента и техничког и уметничког учешћа.
4. У случају да Заједничка комисија утврди било какву неравнотежу, она ће утврдити неопходне мере за поновно успостављање равнотеже и доставити их на одобрење надлежним органима.

ЧЛАН 13.**Извоз копродукција**

1. У случају да се копродукција израђена у оквиру овог споразума извози у трећу земљу у којој је увоз филмских или аудиовизуелних дела везан квотама, копродукцију ће обично извозити Страна која има већинску квоту учешћа.
2. У случајевима копродукција са једнаким учешћем, копродукцију ће извозити Страна која понуди боље услове.
3. У случају да није могуће утврдити која Страна нуди боље услове, копродукцију ће извозити Страна чији је редитељ држављанин или резидент.

ЧЛАН 14.**Међународни фестивали**

1. Копродукције реализоване према овом споразуму биће обично представљене на међународним фестивалима од стране већинског копродуцента.
2. Копродукције са једнаким учешћем представљаће Страна чији је редитељ држављанин.

ЧЛАН 15.**Спорови**

1. Сви спорови у вези са тумачењем и/или применом овог споразума ће се решавати споразумно путем директних консултација и преговора између Страна.
2. Сви спорови између копродуцента биће регулисани ставом 3.к Правила поступка утврђеног у Анексу овог споразума.


ЧЛАН 16.**Ступање на снагу**

1. Овај споразум ступиће на снагу тридесет дана након датума пријема последњег од два обавештења којима ће Стране једна другу обавестити о завршетку својих интерних процедура неопходних за његово ступање на снагу.
2. Овај споразум може бити измењен у било ком тренутку, писменим путем, уз обострану сагласност Страна. Измене и допуне ступају на снагу у складу са ставом 1. овог члана. Измене и допуне Анекса се могу извршити по поједностављеном поступку путем размене нота дипломатским каналима, и ступају на снагу на дан пријема ноте са одговором.
3. Овај споразум остаје на снази у периоду од 5 (пет) година и аутоматски се обнавља за наредне периоде од 5 (пет) година, осим уколико једна од Страна не обавести другу Страну о својој намери да исти раскине у року од 6 (шест) месеци пре предвиђеног датума истека његовог важења.
4. Раскид овог споразума не доводи у питање права и обавезе Страна у вези са пројектима започетим на основу овог споразума.
5. Овај споразум спроводиће се у складу са италијанским и српским законодавством, као и у складу са важећим међународним правом и, када је у питању италијанска страна, обавезама које проистичу из њеног чланства у Европској унији.
6. Овај споразум замењује и ставља ван снаге Споразум о односима у области филма између Владе Републике Италије и Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, сачињен у Риму 20. јануара 1968. године.


ПОТВРЂУЈУЋИ ГОРЕ НАВЕДЕНО, доле потписани, прописно овлашћени за то, потписали су овај споразум.

САЧИЊЕНО у Београду... дана 21. Маја 2022. године у два оригинална примерка, сваки на италијанском, српском и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају одступања, меродаван је текст на енглеском језику.

За Владу Републике Италије



За Владу Републике Србије



**AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA**

The Government of the Italian Republic and the Republic of Serbia (hereinafter referred to as “the Parties”);

Considering that they are both parties to the Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, done at Paris on 20 October 2005;

Recalling that they are both parties to the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-production done at Rotterdam on 30 January 2017;

Willing to further strengthen cinematographic cooperation between them;

Conscious that film cooperation contributes to the development of cultural relations between Italy and Serbia;

Acknowledging the need to update the legal framework of cinematographic cooperation and taking into account the film industry regulations applicable in their territories;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
Definition**

For the purposes of this Agreement, the following expressions shall have the meanings assigned to them:

- a) **"Co-production"**: cinematographic or audiovisual works of any length and on any support, regardless of its genre (fiction, animation, documentary), in accordance with the laws and regulations of each Party;
- b) **"Co-producer"**: film or audiovisual production company as defined by the national laws and regulations of each Party;
- c) **"Competent Authority"**: the Authorities responsible for the implementation of this Agreement, which are:
 - for the Government of the Italian Republic: the Ministry of Culture - Directorate-General for Cinema and Audiovisual;
 - for the Government of the Republic of Serbia: the Ministry of Culture and the Film Center of Serbia;

**ARTICLE 2
Benefits**

1. Co-productions under this Agreement shall be deemed “national works” in accordance with the applicable laws and regulations in the territory of the Parties.

2. Co-productions under this Agreement shall enjoy all the benefits derived from the applicable laws and regulations in the territory of the Parties. The competent Authorities of the Parties shall communicate each other the complete list of benefits.
3. These benefits are granted to each co-producer only by its Country of nationality.
4. These benefits will be granted only to a co-production project submitted by co-producers with good technical and financial capacity and relevant professional experience.

ARTICLE 3

Approval of the Application

1. The competent Authorities of the Parties shall recognize the co-production status to each Co-production work created under the terms of this Agreement as long as the co-producers are not linked by common management or control.
2. The competent Authorities of the Parties shall exchange all relevant information regarding the acceptance, rejection, modification or withdrawal of applications for co-production status.
3. Before rejecting an application for co-production status, the competent Authorities of the Parties shall consult each other.

ARTICLE 4

Annex

Applications for co-production status shall follow the procedures defined by the Parties and meet the conditions set out in the Annex to this Agreement, which is an integral part thereof.

ARTICLE 5

Personnel and Locations

1. Artistic and technical personnel participating in the co-production shall be nationals of the Parties or, as for the Italian Party, nationals of another Member States of the European Union. Long-term residents in the Italian Republic or the Republic of Serbia may participate according to the legislation in force therein.
2. In exceptional cases, when the co-production so requires, the competent Authorities may jointly allow the participation of artistic and technical personnel who does not meet the requirements specified in paragraph 1.
3. Studio filming shall be carried out in the territory of the co-producing Countries.
4. In exceptional cases, when the script so requires, the competent Authorities may jointly authorize filming in a natural décor or in a real life interior in the territory of a third Country.

ARTICLE 6

Financial contributions

1. The total costs of each co-production may be covered by financial contributions of the co-producers of both Parties from 20% (twenty percent) to 80% (eighty percent). The financial contributions shall include an effective technical, creative and artistic participation proportional to the financial participation.

2. Exceptionally, the competent Authorities, by mutual consent, may approve the reduction up to 10% (ten percent) of the lowest financial contribution of the total cost of the co-production, referred to in paragraph 1.
3. If the Italian co-producer or the Serbian co-producer aggregates two or more production companies, the participation quota of each company shall not be less than 5% (five percent) of the total cost of the co-production.

ARTICLE 7

Original film and languages

1. Co-productions shall be produced and dubbed or subtitled in order to be released in the Italian Republic and in the Republic of Serbia. The majority of the work will normally be carried out in the country of the co-producer which provides the major financial contribution but the competent Authorities may mutually endorse other arrangements.
2. Each co-producer owns, pro-quota, the first completed version which shall be deposited, in joint name, in a jointly-agreed-upon laboratory to which each co-producer shall have access. The laboratory shall be located in the territory of one of the Parties. In exceptional cases, the competent Authorities may authorize the use of a laboratory located in a third Country.
3. Every co-production shall have at least two versions, respectively in Italian and Serbian. The Italian version shall be made in the Italian Republic, while the Serbian version shall be made in the Republic of Serbia.

ARTICLE 8

Facilitations

The Parties shall facilitate the import and export of materials necessary for the realization of co-production works. Each Party, within its territory, shall facilitate the movement and the stay of artistic and technical personnel working on co-productions.

ARTICLE 9

Identification of co-productions

All credits, trailers, publications and promotional material on co-productions works shall clearly state that it is an Italian-Serbian or a Serbo-Italian co-production.

ARTICLE 10

Revenues distribution

The distribution of the revenues arising from the co-productions realized under this Agreement shall be proportional to the financial contributions of each co-producer.

ARTICLE 11

Multilateral co-productions

1. The competent Authorities may approve, by mutual consent, the realization of international co-productions between producers of the Italian Republic and of the Republic of Serbia and one or more third Countries with which one or both Parties have a film and/or an audiovisual co-production agreement.

2. The financial contribution of the co-producers shall not be less than 10% (ten percent) and the majority shall not be more than 70% (seventy percent) of the total cost of realization of every co-production. If a co-producer aggregates more than one company, the participation quota of each of the companies shall not be less than 5% (five percent) of the total cost of the co-production.

ARTICLE 12

Joint Commission

1. In order to facilitate the implementation of this Agreement, the Parties establish a Joint Commission composed of an equal number of representatives of the competent Authorities and experts.
2. The Joint Commission shall meet in principle once every two years, alternately in the Italian Republic and in the Republic of Serbia or in another third Country jointly chosen by the competent Authorities. Extraordinary meetings shall be convened at the request of one or both the competent Authorities, especially in case of significant changes in the national legislation of one or both Parties relating to cinema or audiovisual or if the Parties encounter serious difficulties in the implementation of the present Agreement.
3. The Joint Commission shall assess the existence of a comprehensive balance among the number of co-productions, the amount of investments of the co-producers and the technical and artistic participations.
4. In case the Joint Commission ascertains any unbalance, it shall determine the necessary measures to re-establish such balance and submit them to the approval of the competent Authorities.

ARTICLE 13

Export of Co-productions

1. In case a co-production made under this Agreement is exported to a third Country where the import of film or of audio-visual works is bound by quotas, the co-production shall generally be exported by the Party that has majority quota of participation.
2. In cases of co-productions with equal participation, the co-production shall be exported by the Party that offers better conditions.
3. In case is not possible to establish which Party offers better conditions, the co-production shall be exported by the Party of which the director is a national or resident.

ARTICLE 14

International Festivals

1. Co-productions realized under this Agreement shall normally be presented at international festivals by the majority co-producer.
2. Co-productions with equal participation shall be presented by the Party of which the director is a national.

ARTICLE 15**Disputes**

1. Any disputes in the interpretation and/or application of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.
2. Any disputes between co-producers shall be governed by paragraph 3.k of the Rules of Procedure set out in the Annex of this Agreement.


ARTICLE 16**Entry into force**

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall have communicate each other the completion of their internal procedures necessary for its entry into force.
2. This Agreement may be amended at any time, in writing, with the mutual consent of the Parties. The amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article. Amendments to the Annex can be made in a simplified procedure through Exchanges of Note by diplomatic channels and they shall enter into force on the date of receipt of the response Note.
3. This Agreement shall remain valid for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for further periods of 5 (five) years unless one of the Parties notifies the other of its intention to terminate it within 6 (six) months prior to the intended date of expiration.
4. The termination of the Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Parties in connection with the projects initiated under this Agreement.
5. This Agreement shall be implemented in accordance with the Italian and Serbian legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, with the obligations arising from its membership of the European Union.
6. The present Agreement replaces and repeals the Agreement on Film Relations between the Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, done at Rome on 20 January 1968.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at *Belgrade* on *21 March 2023* in the year ~~2022~~ in two originals, each in the Italian, Serbian, and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence, the text in English shall prevail.

For the Government of the Italian Republic



For the Government of the Republic of Serbia





ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici delle coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere presentate ad entrambe le Autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente.

Le domande devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua serba per la Repubblica di Serbia:

1. la sceneggiatura del film;
2. un documento comprovante che la proprietà dei diritti d'autore per l'adattamento cinematografico sia stata legalmente acquisita o in mancanza, un'opzione valida;
3. una copia del contratto di coproduzione firmato con riserva di approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti che deve specificare:
 - a) il titolo dell'opera, almeno provvisorio;
 - b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
 - c) il nome del regista (è opportuna una clausola di salvaguardia per la sua sostituzione);
 - d) il budget dell'opera;
 - e) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
 - f) la ripartizione dei proventi e dei mercati;
 - g) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera, in proporzione ai propri rispettivi apporti;
 - h) una clausola che stabilisca le condizioni degli accordi finanziari tra i coproduttori:
 - nel caso in cui le Autorità competenti dell'una o dell'altra Parte non approvino l'istanza una volta esaminato l'incartamento completo;
 - nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte;
 - i) una clausola che stabilisca le misure da adottare se uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;
 - j) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a "tutti i rischi di produzione" ed a "tutti i rischi per il materiale originale di produzione";
 - k) una clausola che stabilisca la procedura da adottare per la risoluzione di ogni controversia tra coproduttori che non possa essere risolta in via amichevole;
 - l) la data approssimativa dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione.
4. il piano finanziario;

5. l'elenco del personale artistico e tecnico con l'indicazione delle nazionalità e degli incarichi e, relativamente agli attori, i ruoli a loro assegnati;
6. il piano di lavorazione;
7. la sinossi;
8. il contratto di distribuzione, se già stipulato.

Le Autorità competenti di entrambe le Parti possono richiedere, ad integrazione, ulteriori documenti e precisazioni necessari.

Al contratto di coproduzione originale depositato possono essere apportate modifiche contrattuali, previa approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti prima che la coproduzione venga ultimata.

La sostituzione di un coproduttore può essere ammessa solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti devono reciprocamente informarsi delle proprie decisioni, allegando una copia della documentazione. Di norma, l'Autorità competente del coproduttore maggioritario è la prima ad informare la decisione assunta.

AT
AT



АНЕКС ПРАВИЛНИК О РАДУ

Пријаве за уживање бенефиција копродукција према овом споразуму се подносе надлежним органима пре почетка снимања или главног рада на анимацији, уколико је могуће истовремено.

Пријаве треба да садрже следећа документа, на италијанском језику за Републику Италију и на српском језику за Републику Србију:

1. сценарио филма;
2. доказ да је власништво ауторских права за филмске адаптације законито стечено, или уколико није, ваљана опција;
3. копију уговора о копродукцији потписану са резервом на одобрење надлежних органа обеју Страна, у којем се наводи:
 - a) назив дела, макар привремени;
 - b) име аутора дела или лица које врши адаптацију, уколико се ради о делу преузетом из књижевног извора;
 - c) име редитеља (за његову замену важи заштитна клаузула);
 - d) буџет за рад на делу;
 - e) износ финансијског доприноса копродуцента;
 - f) расподелу прихода и тржишта;
 - g) обавеза копродуцента да учествују у свим могућим додатним трошковима или уштеди трошкова у вези са радом, сразмерно њиховим доприносима;
 - h) клаузула која утврђује услове финансијског поравнања између копродуцента:
 - уколико надлежни органи једне или друге Стране не дају сагласност на пријаву након прегледа комплетног досијеа;
 - уколико надлежни органи не дозволе јавно приказивање копродукције на територији једне или друге Стране;
 - i) клаузула којом се утврђују мере које треба донети уколико један од копродуцента делимично не поштује услове утврђене уговором о копродукцији;
 - j) клаузула која захтева од већинског копродуцента да потпише полису осигурања која покрива „све продукционе ризике” и „све продукционе ризике изворног материјала”;
 - k) клаузулу којом се утврђује примењива процедура за решавање било каквог спора између копродуцента који се не може решити споразумно;
 - l) приближан датум почетка снимања или главног рада на анимацији.
4. план финансирања;
5. списак уметничког и техничког особља са знаком националности и улога и, у случају извођача, улоге које треба да играју;
6. план снимања;
7. синопсис;

8. уговор о дистрибуцији, уколико је потписан.

Надлежни органи обе Стране могу такође захтевати све неопходне допунске документе и детаље.

Уговорне измене се могу извршити на оригиналном депонованом уговору о копродукцији, уз одобрење надлежних органа обе Стране пре завршетка копродукције.

Замена копродуцента може бити дозвољена само у изузетним случајевима, и из ваљаних разлога које признају надлежни органи.

Надлежни органи се међусобно обавештавају о својим одлукама уз прилагање копије документације. По правилу, надлежни орган већинског копродуцента прво пружа обавештење о својој одлуци.

AT



ANNEX

RULES OF PROCEDURE

Applications to enjoy the benefits of co-productions under this Agreement shall be submitted to both the competent Authorities before the beginning of the filming or of the main work on animation, if possible simultaneously.

The applications shall include the following documents, in Italian language for the Italian Republic and in Serbian language for the Republic of Serbia:

1. the script of the film;
2. a proof that the property of the copyrights for the film adaptations has been legally acquired, or if not, a valid option;
3. a copy of the co-production contract signed with reservation for approval by the competent Authorities of both Parties, which shall specify:
 - a) the title of the work, at least temporary;
 - b) the name of the author of the subject or of the adaptor, if it is a subject drawn from a literary source;
 - c) the name of the director (a safeguard clause is valid for his replacement);
 - d) the budget of the work;
 - e) the amount of the financial contribution of the co-producers;
 - f) the distribution of the revenues and markets;
 - g) the commitment of the co-producers to participate in any possible expenses surplus or to benefit from the economy regarding the cost of the work, in proportion to their respective contributions;
 - h) a clause setting out the conditions of the financial settlement between the co-producers:
 - if the competent Authorities of one or other Party shall not grant approval of the application after examining the complete file;
 - if the competent Authorities do not authorize the public screening of the co-production in the territory of the one or the other Party;
 - i) a clause which establishes the measures to adopt if one of the co-producers fails to fully comply with the terms established in the co-production contract;
 - j) a clause that requires the majority co-producer to sign an insurance policy covering "all production risks" and "all original material production risks";
 - k) a clause establishing the applicable procedure for resolving any dispute between co-producers that cannot be resolved amicably;
 - l) the approximate date of beginning of the filming or of the main work on animation.
4. the financing plan;
5. the list of the artistic and technical personnel indicating nationalities and roles and, in the case of performers, the roles they are to play;
6. the shooting plan;
7. the synopsis;
8. the distribution contract, if signed.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

The competent Authorities of both Parties may require, in addition, any necessary complementary documents and details.

Contractual modifications may be made to the original deposited co-production contract, subject to the approval of the competent Authorities of both Parties before finishing the co-production.

The replacement of a co-producer may only be admitted in exceptional cases for valid reasons recognized by the competent Authorities.

The competent Authorities shall inform each other about their decisions, attaching a copy of the documentation. As a rule, the competent Authority of the majority co-producer is the first to inform about its decision.

AT
lu

€ 4,00